

TI_GERICHTE 12.2003.55 vom 20. April 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.55

FR: TI_GERICHTE 12.2003.55 du 20 avril 2004

IT: TI_GERICHTE 12.2003.55 del 20 aprile 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 7

Ma la petizione dev'essere in definitiva respinta per il fatto che l'istruttoria di causa non ha permesso di accertare se l'arch. _____, che come detto non si era limitato ad eseguire prestazioni tipiche del contratto d'architetto, si sia presentato quale rappresentante della convenuta allorché ha concluso i contratti per le singole opere (in sede testimoniale egli oltretutto ha dichiarato di aver agito " sempre per conto " ma solo " a volte a nome " della convenuta). In generale gli artigiani sentiti in sede testimoniale -a parte _____, che ha dichiarato di essere stato assunto dall'architetto- si sono in effetti limitati a trarre semplici deduzioni da varie circostanze (teste _____) oppure ad esprimere loro impressioni personali (teste _____) -aspetti questi che non possono fare oggetto di una testimonianza, non trattandosi di veri e propri fatti (per tante: II CCA 22 luglio 1998 inc. n. _____)- concludendo perlopiù di non sapere chi fosse il loro effettivo committente (testi _____ i, _____ e _____). Nemmeno per quanto riguarda in particolare il contratto concluso con _____ si può essere più precisi. A parte l'intestazione dell'offerta (" Offerta per opere da carpentiere e copritetto Sig. _____ ", cfr. doc. _) e della fattura (" egregio signor _____ ", cfr. doc. _) -come detto comunque non decisiva (cfr. consid. 6)- nulla permette in effetti di concludere che la convenuta fosse il suo effettivo partner contrattuale, tanto più che, a favore della tesi opposta, vanno menzionati la circostanza che i due scritti in questione sono stati consegnati all'arch. _____, il fatto che la conferma d'ordine relativa al " cantiere _____ " provenga in definitiva dall'architetto (" vi confermo i lavori ... ", cfr. doc. _) e infine il fatto che il credito è stato inizialmente sollecitato proprio a quest'ultimo (petizione p. 3), salvo poi la decisione dell'attrice, nell'ottobre 1994, di dover " purtroppo ... rivolgerci all'interessata proprietaria per vedere di definire la pendenza ", visto che " malgrado le vostre promesse " l'importo era rimasto impagato (doc. _).

E. 8

Quand'anche per ipotesi si volesse ammettere, facendo con ciò affidamento alla testimonianza -come detto in gran parte inattendibile- dell'arch. _____, che quest'ultimo avesse inteso agire in rappresentanza della convenuta e, con un'ulteriore sforzo, che a sua volta _____ e per esso l'attrice, che a suo dire non sapeva quale fosse il rapporto contrattuale tra l'architetto e la convenuta (doc. _), avesse in buona fede avvertito l'esistenza di questo potere di rappresentanza, l'esito della causa non sarebbe stato in ogni caso diverso. In tal caso, pacifico che la convenuta non ha ratificato il contratto ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CO, si dovrebbe in effetti ritenere che l'arch. _____ ha agito in

qualità di " falsus procurator ", per cui potrebbe essere reso responsabile dall'attrice in applicazione degli art. 39 e 41 segg. CO (DTF 97 II 66 segg.). Teoricamente la convenuta potrebbe a sua volta essere chiamata in causa in applicazione delle norme sull'indebito arricchimento siccome i lavori da carpentiere e copritetto erano divenuti parte integrante dell'immobile (art. 39 cpv. 3 CO; sentenza DTF citata). Senonché nel caso di specie l'arricchimento della convenuta che ne è così derivato non risulta essere indebito ai sensi dell'art. 62 CO, visto e considerato che esso trova la sua contropartita nelle obbligazioni contrattuali che quest'ultima aveva assunto con l'arch. _____ (sentenza DTF citata).

E. 9

Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 4 marzo 2003 di _____ e _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 500.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili. III. Intimazione a: - avv. _____ - avv. _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di _____ Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.